

Testo dell'interrogazione n. 3-02432 sul trattamento dei RAEE

DALLA ZUANNA, PUPPATO, VACCARI, CALEO, ALBANO, ANGIONI, BERTUZZI, COLLINA, COMPAGNONE, CUOMO, DALLA TOR, DEL BARBA, DE PIN, DI BIAGIO, FASIOLO, LANIECE, MASTRANGELI, MORGONI, ORELLANA, PAGLIARI, PEZZOPANE, ROMANO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dal 2008, anno in cui è stato istituito nella sua attuale configurazione, ad oggi è cresciuto in modo significativo passando da 80.000 tonnellate di RAEE raccolti e trattati, in modo ambientalmente corretto, alle circa 240.000 tonnellate raccolte, nel 2014 e corrispondenti al 30 per cento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato nel precedente anno solare;

gli attori della filiera (enti locali, distributori, imprese di trattamento, centro di coordinamento RAEE - CdC RAEE) hanno saputo garantire, attraverso gli appositi accordi di programma, previsti dal decreto legislativo n. 49 del 2014 (tra cui l'accordo di programma ANCI - CdC RAEE, l'accordo di programma CdC RAEE - distribuzione e l'accordo sul trattamento, sottoscritto con le associazioni più rappresentative delle imprese di trattamento), la capillarità e la tempestività del servizio (che ha raggiunto, nel 2014, oltre 3.500 isole ecologiche in tutta Italia con 136.000 ritiri svolti dai sistemi collettivi), nonché la qualità nel trattamento dei RAEE;

nonostante ciò, i risultati quantitativi sono ancora molto modesti. Infatti l'Italia, con un *pro capite* di 3,8 chilogrammi all'anno di RAEE raccolti e correttamente trattati (dato 2014), si posiziona solo al 16° posto nella graduatoria europea, ancora distante dai Paesi più virtuosi e, soprattutto, dai nuovi obiettivi di cui all'art. 14, relativi al "Tasso di raccolta differenziata", del decreto legislativo n. 49 del 2014, che dovranno portare a raccogliere, entro il 2019, circa 12 chilogrammi per abitante all'anno. Secondo una ricerca effettuata nel 2012 da United Nations University, con la collaborazione di IPSOS e del Politecnico di Milano, ogni cittadino italiano dismette quasi 13 chilogrammi di RAEE all'anno, e solo 4 di questi vengono intercettati dal sistema istituito e gestito dai produttori di AEE, mentre i restanti 9 chilogrammi per abitante (pari a circa 500.000 - 600.000 tonnellate all'anno) si disperdono in percorsi più o meno legali e non sempre ambientalmente corretti;

parte dei RAEE generati finisce ad operatori che, seppur in possesso delle autorizzazioni al trattamento dei RAEE (oltre 700 quelle rilasciate), si concentrano sulle materie prime seconde più semplici da estrarre e più remunerative, senza porre attenzione agli obiettivi obbligatori di riciclaggio, che rimangono solo sulla carta, non essendoci un efficace controllo periodico a garanzia dell'effettivo raggiungimento degli stessi;

in altri casi, i RAEE vengono raccolti e trattati con altre tipologie di rifiuti (rottami metallici, veicoli a fine vita, rifiuti ingombranti, eccetera), subendo quindi un trattamento del tutto inadeguato. Esistono poi soggetti molto più ai margini della legalità, che tolgono dai RAEE solo le parti interessanti dal punto di vista economico (cannibalizzazione) abbandonando il resto. Va infine aggiunto il fenomeno dell'esportazione illegale di questi rifiuti verso alcuni Paesi esteri (Ghana, Nigeria, India, Cina, eccetera) dove spesso il trattamento è effettuato, non solo senza alcuna cura per l'ambiente, ma soprattutto senza il minimo rispetto dal punto di vista umano e sociale;

considerato che:

la situazione descritta ha come conseguenza, da una parte, la perdita, per il sistema industriale, di tutte le materie (metalli, plastiche, terre rare, eccetera, di cui tra l'altro l'Italia è povera), contenute nei RAEE, che vengono gestiti in modo non corretto, dall'altra la difficoltà a sostenersi ed operare dell'industria "virtuosa" del riciclo dei RAEE, che rispetti gli *standard* di trattamento esistenti. Infatti questi impianti, se potessero gestire tutti i RAEE generati ogni anno in Italia (cioè una quantità 3 volte superiore a quella attuale), risulterebbero molto più competitivi e in grado di effettuare quegli investimenti necessari per ottenere risultati migliori in termini di efficienza (si pensi ad esempio ai

quantitativi minimi necessari per rendere "interessante" e praticabile, su scala industriale, il recupero delle terre rare o di altre sostanze presenti in quantità minime nelle singole apparecchiature);

a tali difficoltà, va aggiunto il recente crollo dei prezzi di mercato delle materie prime, stimabile nel 30-35 per cento da maggio ad oggi, che ha intaccato pesantemente i margini di utilità degli stessi impianti mettendone a rischio la stessa sopravvivenza; rilevato che:

in questo quadro, uno dei passaggi necessari per dare slancio al settore della gestione eco-compatibile dei RAEE è senza dubbio l'attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 49 del 2014, "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione". Tale decreto attuativo garantirebbe un livello omogeneo di qualità nel trattamento dei RAEE e controlli adeguati, consentendo a tutti gli impianti di trattamento di operare sulla base dei medesimi *standard* qualitativi e quindi del medesimo livello di concorrenza;

l'aspetto relativo ai controlli per la verifica dei requisiti tecnici degli impianti risulta cruciale ai fini del trattamento adeguato dei RAEE. È infatti essenziale affiancare alle normali attività di controllo per fini ambientali, svolte dalle province e dagli altri enti a ciò deputati, degli *audit* periodici svolti da soggetti accreditati indipendenti, professionalmente preparati; compito di detti soggetti dovrebbe essere quello di valutare e rendicontare la resa degli impianti, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di trattamento e certificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, i quali, in base alla legge, ricadono nella responsabilità dei produttori di apparecchiature; a quanto risulta agli interroganti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico di ISPRA e del centro di coordinamento RAEE, secondo quanto previsto dalla legge, avrebbe già predisposto una bozza del decreto sul trattamento, ai sensi del citato art. 18, comma 4, ma al momento l'adozione dello stesso sarebbe stata rinviata, in quanto non sono ancora state adottate, a livello europeo, le norme minime di qualità che, ai sensi del citato comma 4, devono essere "definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE". In proposito, va evidenziato come le suddette norme minime di trattamento per le differenti tipologie di RAEE siano già state pubblicate dal CENELEC (Comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica) e che siano in attesa di essere recepite come norme ENs (*European standards*); tuttavia i tempi tecnici per tale adozione potrebbero prendere diversi mesi, mentre la situazione del sistema italiano di gestione dei RAEE, alla luce di quanto esposto, appare già seriamente compromessa e non consente ulteriori attese e rinvii,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei lavori per l'emanazione del decreto sul trattamento in esame;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei tempi entro i quali la Commissione abbia intenzione di procedere all'emanazione delle norme minime di qualità del trattamento, sulla base degli *standard* già pubblicati dal CENELEC;

se, alla luce della situazione in essere, non ritenga opportuno promuovere tutte le iniziative, anche di tipo normativo, necessarie per l'adozione del decreto nazionale sul trattamento, in considerazione delle evidenti ricadute positive che tale provvedimento avrebbe sulle imprese del settore e sull'intero sistema di gestione dei RAEE.

(3-02432)

Risposta della Sottosegretaria Barbara DEGANI

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014 stabilisce che il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio a cui sottoporre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) debbano essere realizzati utilizzando le migliori tecniche disponibili e comunque secondo i criteri previsti dagli allegati VII e VIII. Tali allegati contengono le modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento e i requisiti tecnici degli impianti stessi. L'articolo 18, comma 4, prevede che il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di ISPRA e del Centro di Coordinamento RAEE, determini con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti negli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea - ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva - entro tre mesi dalla loro adozione. L'articolo 8 della direttiva 2012/19/CE stabilisce che, al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del trattamento, la Commissione europea adotta atti di esecuzione volti a definire le norme minime di qualità, basate in particolare sulle disposizioni elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Ad oggi, l'organismo di normazione europeo per la standardizzazione elettrotecnica - CENELEC - ha emesso norme specifiche per il trattamento dei RAEE. La Commissione europea, tuttavia, non ha ancora stabilito le norme minime di qualità. Poiché il dispositivo normativo in parola subordina espressamente l'adozione del decreto alla condizione di conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea, ne consegue la mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 4. L'eventuale adozione immediata del provvedimento, anche con contenuto sostanzialmente riproduttivo degli indirizzi tecnici delle norme CENELEC, da una parte correrebbe il rischio di essere illegittimo, difettando ancora l'atto normativo comunitario che costituisce il suo parametro di legittimità, e dall'altra potrebbe generare un fenomeno di gold plating, introducendo adempimenti e oneri che il regolatore europeo non ha ancora definito. Pertanto, l'adozione dello schema di decreto relativo al trattamento dei RAEE deve essere differita all'esito dell'emanazione delle norme minime di qualità da parte della Commissione. Per gli impianti di trattamento dei RAEE soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 prevede ulteriori requisiti tecnici e gestionali, quali la redazione del piano di gestione operativa, il programma di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale nonché l'adozione di strumenti di gestione ambientale. Tali adempimenti garantiscono, per tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti, modalità operative di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Conclude sottolineando che i temi in parola sono alla costante attenzione del Ministero dell'ambiente.

Question time relativo a questioni riguardanti la posizione del Governo sul pacchetto dell'economia circolare e sulle operazioni di bonifica

Gianpiero Dalla Zuanna (PD) ha affrontato la **questione riguardante i rifiuti elettrici ed elettronici**. Uno dei passaggi necessari per dare slancio al settore della gestione ecocompatibile dei RAEE sarebbe l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 49 del 2014, secondo il quale «il Ministro dell'ambiente (...) determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento...». Tale decreto attuativo garantirebbe un livello omogeneo di qualità nel trattamento dei RAEE e controlli adeguati, consentendo a tutti gli impianti di trattamento di operare sulla base dei medesimi standard qualitativi. Tuttavia il Ministero ha affermato (rispondendo ad un'interrogazione in Commissione Territorio nella giornata di ieri), di non essere in grado di emanare questo decreto, perché la Commissione europea non ha ancora espletato alcune procedure preliminari. Dalla

Zuanna ha quindi chiesto se, nelle more dell'adempimento comunitario, il Ministero non possa in realtà promuovere con estrema urgenza iniziative, anche di tipo normativo, necessarie affinché la sostanza degli adempimenti richiesti nel suddetto decreto trovi immediata ed effettiva attuazione, anche in considerazione del fatto che le norme minime di trattamento per le differenti tipologie di RAEE sono già state pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

Risposta del Ministro Galletti

Per quanto riguarda la questione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sollevata dal senatore Dalla Zuanna, in particolare in merito all'attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, come ricordava lo stesso senatore, il sottosegretario Degani ha già avuto modo di riferire alle Commissioni ambiente. Farei pertanto a meno di ripetere la risposta di questa mattina, però sono pronto a prendere in seria considerazione l'impulso che viene dal senatore Dalla Zuanna e da tutti i senatori che hanno presentato l'interrogazione per vedere in quale modo possiamo anticipare le decisioni dell'Europa perché il problema è reale, esiste. Bisogna vedere, dal punto di vista normativo, quali possibilità di intervento abbiamo a questo fine.